

	<b>Comune di Borgo Ticino</b>		
	<b>AREA AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>DETERMINAZIONE</b>	Numero Reg. Gen.  129	Numero Reg. Sett.  61	19/05/2017
<b>Originale</b>			
<b>OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</b>			

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 19/05/2017 per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA AMMINISTRAZIONE;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto di citazione a giudizio del 10 dicembre 2011 Ernst Wadenpfohl ex militare tedesco graduato appartenuto al Reparto Mek 80 veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale militare di Verona per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata “perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate del Terzo Reich di Germania, nemiche dello Stato italiano, quale militare con funzioni di comando con il grado di Sottotenente di Vascello della riserva in servizio all'80° reparto d'assalto della marina Mek 80, operando in concorso con altri militari appartenenti ad altri reparti dell'esercito del Terzo Reich di Germania, secondo la sua specialità, qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque rafforzando i concorrenti nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del Comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque sempre aderendo al programma criminale, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra ed anzi nell'ambito e con finalità di ampie operazioni punitive contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di dodici privati cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni militari” a Borgo Ticino (Novara) il 13 agosto del 1944;
- il 15 maggio 2012 in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento n. 392/10 RGNR n. 21/12 RG Dib. l'Ente pubblico territoriale Comune di Borgo Ticino esercitava l'azione civile nei confronti del summenzionato imputato;
- la legittimazione del Comune di Borgo Ticino poggiava il proprio fondamento giuridico sulla giurisprudenza di legittimità e di merito via via consolidatasi in materia di crimini di guerra (Trib. Mil La Spezia sent. 10.10.2006 *Milde e altri*, Trib. Mil. Verona sent. 6.07.2011 *Winkler e altri*, Cassazione sez. I<sup>^</sup>, sent. 8.11.2007 *Sommer e altri*, Cassazione Sez. I<sup>^</sup> sent. 17.12.2008, *Milde e altri*) “trattandosi di ente sul cui territorio i fatti di reato si sono verificati rappresentativo dei diritti dei cittadini ivi residenti e quindi danneggiato in relazione alle sofferenze sopportate dalla popolazione” (sent. n. 91/12 Trib. Mil. Verona, p. 3);
- all'esito del processo, l'imputato Ernst Wadenpfohl, all'epoca dei fatti Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (Mek 80), veniva condannato alla pena dell'ergastolo e successivamente ne veniva dichiarata l'intervenuta morte.
- La ricostruzione investigativa condotta dagli organismi requirenti militari e quella emersa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentivano di concludere che il Wadenpfohl era inserito in un ruolo di vertice nel Mek 80 e che la catena di comando di cui faceva parte era intranea all'Esercito tedesco; infatti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali assunte “risultava con certezza che al momento dei fatti era presente a Castelletto Ticino il Comando d'Impiego e addestramento sud istituito e comandato dal tenente di Vascello Heinz Schömburg con due sedi per l'addestramento degli uomini: una a Sesto Calende e l'altra a Stresa” e che “a Castelletto Ticino era insediato anche l'80° reparto di assalto della Marina (Mek 80) comandato dall'aprile 1944 dal ten di Vascello Waldemar Krumhaar” e “per le operazioni antipartigiane il Mek

80 dipendeva dal Comandante delle Unità tedesche impiegate nella lotta contro i banditi ossia dal Generale delle SS e della Polizia Willy Tensfeld con sede a Monza che a sua volta era sottoposto al Comando del Generale Wolff della Polizia tedesca in Italia” (pp. 26-27 sent. n. 91/2012).

- che a seguito della pronuncia di primo grado al Comune di Borgo Ticino veniva riconosciuta una provvisoria di euro 30.000 (trentamila) e veniva stabilito il diritto al risarcimento del danno in capo all’Ente medesimo da liquidarsi in separata sede;
- all’epoca del processo nei confronti di Ernst Wadenpfohl pendeva già avanti la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja la questione relativa alle sentenze italiane in materia di crimini di guerra/crimini contro l’umanità che avevano derogato al principio di immunità giurisdizionale degli Stati (*caso Ferrini* e *caso Milde*) e successivamente interveniva la sentenza della sovraccitata Corte del 3 febbraio del 2012 in materia di *Immunità giurisdizionale degli Stati* recepita in seguito dalla legge dello Stato n. 5 del 14 gennaio 2013;
- tale contenzioso internazionale che contrapponeva la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania escludeva la possibilità di citare in giudizio in veste di responsabile civile la Repubblica Federale di Germania garantendo così il credito dell’imputato Ernst Wadenpfohl;
- contro tale sentenza e la legge n. 5/13 veniva tuttavia sollevata questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale mediante la sentenza n. 238 del 2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, e dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze;
- a seguito della pronuncia della sentenza n. 238 del 2014 da parte della Corte costituzionale, veniva ristabilito il diritto di citare in giudizio avanti a un Giudice italiano la Repubblica Federale di Germania, anche in forza della giurisprudenza interna via via consolidatasi prima della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012;

#### TENUTO CONTO:

- che con deliberazione G.C. n. 62 in data 11.04.2017 si è provveduto ad individuare negli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec [avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it), (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec [antonellamicele@ordineavvocatibopec.it](mailto:antonellamicele@ordineavvocatibopec.it) (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec [avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it) (CF: NSCRRT73H15A944Q), i legali cui demandare la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l’azione civile

avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;

- che con medesima deliberazione è stato dato ampio mandato al Responsabile della 1° Area Amministrativa sig.ra Sgobbi Elisa, per l'assunzione dell'impegno di spesa derivante di € 4.142,96= e riferito al primo grado di giudizio, da imputare in sede di bilancio 2017-2019 già approvato;

VISTO:

- il preventivo di spesa derivante per il primo grado di giudizio ammontante omnnicomprensivamente ad euro 2.000,00 oltre ad IVA e CPA, a spese generali nella misura di euro 12,50 %, oltre a una previsione di spese imponibili (iscrizione a ruolo della causa e notifiche) ammontanti ad euro 700,00 e a spese esenti ammontanti ad euro 400,00, salvo le minori o maggiori spese come da documentazione che verrà fornita;

RITENUTO:

- di assumere l'impegno di spesa di € 4.142,96=, IVA, CPA, spese generali ex art. 13, spese non esenti e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, e riferito agli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec [avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it), (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec [antonellamicele@ordineavvocatibopec.it](mailto:antonellamicele@ordineavvocatibopec.it) (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec [avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it) (CF: NSCRRT73H15A944Q), legali a cui è stato demandata (con G.C. n. 62/2017) la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l'azione civile avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, l'impegno di spesa di € 4.142,96=, IVA, CPA, spese generali ex art. 13, spese non esenti e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, e riferito agli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec [avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it), (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec [antonellamicele@ordineavvocatibopec.it](mailto:antonellamicele@ordineavvocatibopec.it) (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec [avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it](mailto:avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it) (CF: NSCRRT73H15A944Q), legali a cui è stato demandata (con G.C. n. 62/2017) la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l'azione civile avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;

- Di imputare la spesa derivante pari a complessivi € 4.142,96=, IVA, CPA, spese generali ex art. 13, spese non esenti e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 alla codifica n. 1.2.1.103 cap. 12400 del bilancio esercizio 2017, in ragione dell'obbligazione derivante esigibile nell'anno 2017.
- Di dare atto che si provvederà con successivo e apposito atto alla liquidazione previo prosecuzione del giudizio, presentazione di notula e visto del Responsabile del Servizio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA AMMINISTRAZIONE nr.137 del 11/05/2017

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 427/0	<i>Data:</i> 18/05/2017	<i>Importo:</i> 4.142,96
<b>Oggetto:</b>	INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
<b>Beneficiario:</b>	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	116.149,74	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	80.151,11	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 427/0:</b>	4.142,96	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	84.294,07	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilit� residua:</b>	31.855,67	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	76.749,74	
<b>Capitolo:</b>	12400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	56.749,74	
<b>Oggetto:</b>	SEGRETERIA GENERALE - Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	<b>Impegno nr. 427/0:</b>	4.142,96	
		<b>Totale impegni:</b>	60.892,70	
		<b>Disponibilit� residua:</b>	15.857,04	
<b>Progetto:</b>	Assunzione gestione servizi general			
<b>Resp. spesa:</b>	SGOBBI ELISA			
<b>Resp. servizio:</b>	SGOBBI ELISA			

BORGO TICINO li, 18/05/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 137**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore: **61** Nr. adozione generale: **129**

Data adozione: **19/05/2017**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **16/05/2017**



Il Responsabile di Settore

*Elisa Scobbi*

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/05/2017**



Responsabile del Servizio Finanziario

*Michele Gugliotta*  
Dott. Michele Gugliotta

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

---

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 29 MAG. 2017,



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---